



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
(tel.095/7474111 - 095/538888 Sala Operativa – fax 095/533962
email: catania@guardiacostiera.it - 1530 Emergenza in mare)

ORDINANZA N° 18/2014

**SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE – REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI DA GARANTIRE DURANTE GLI SCIOPERI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- VISTI:**
- la propria Ordinanza n.15/71 del 15.07.1971;
 - il vigente regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Catania approvato con Ordinanza n.14/82 del 19.04.1982 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la legge 12 giugno 1990 n.146 e succ. mod. ed integrazioni riportante "norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge" e, in particolare, l'articolo 13;
 - la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n.146/1990 e succ. mod. nel servizio di rimorchio portuale adottata con delibera n.13161 in data 20.05.2013 dalla Commissione di Garanzia di attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
 - il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti Div. III prot. M:IT-PORTI/6956 in data 18.06.2013 con il quale si invitano le Autorità Marittime a recepire con apposita Ordinanza di Polizia Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione, la predetta regolamentazione, avendo cura di adottare i provvedimenti ivi prescritti dall'art. 10 e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni in essa contenute da parte dei destinatari;
 - il foglio prot. n. 05.02.02/16749 in data 27.09.2013;
 - i dispacci prot. n. 0062767 in data 12.07.2013 e prot. n. 0067301 in data 29.07.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

PRESO ATTO: che la Commissione di Garanzia di attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'art. 10 comma 1 e 2 della Regolamentazione provvisoria, ha individuato le prestazioni da considerarsi indispensabili, lasciando all'Autorità Marittima la determinazione di ogni altra operazione che per ragioni di sicurezza non può essere procrastinata riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2, come definite al comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO necessario individuare il numero minimo dei rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero in funzione delle caratteristiche tecnico-nautiche del porto di Catania;

VISTI gli artt. N. 70, 81, 101 e 107 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 - Prestazioni indispensabili

Ai sensi dell'art. 10 della Regolamentazione provvisoria citata in premessa, i soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio, devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio sicurezza:

- a) Movimentazione nel porto, rada, terminal delle navi, in arrivo ed in partenza, aventi a bordo le merci pericolose
- b) Movimentazione di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizione meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad essa collegati;
- c) Movimentazione di navi militari nazionali ed estere;
- d) Operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal regolamento di servizio del Cd. "Rimorchiatore di Guardia" pronto a muovere a richiesta di questa Capitaneria di Porto, il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, cui i prestatori di servizi tecnici nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari all'Autorità Marittima, può essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma.

Articolo 2 - Operazioni non predeterminabili

- 1 - I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio, devono garantire, altresì, ogni altra operazione che il Comandante del Porto valuti come indifferibile per ragioni di sicurezza, non predeterminabile, dettata da particolare condizione di pericolosità avuto riguardo anche alla tipologia di merci movimentate, di traffico, alla stazza ed alla caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione del porto e dei fondali. A tale riguardo, e solo a titolo esemplificativo, si citano operazioni afferenti navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, o navi portacontainer che trasportano merci promiscue.
- 2 - Al fine di permettere la valutazione e l'adozione di motivato provvedimento da parte del Comandante del porto di Catania, i soggetti aventi titolo (ad esempio: terminalisti, caricatori, spedizionieri, ecc.) ovvero interessati all'esecuzione di movimentazioni diverse da quelle individuate nell'art. 1, ovvero fornire evidenza delle presupposte condizioni di indifferibilità.
- 3 - Durante lo sciopero dovranno essere, inoltre, garantite tutte le prestazioni, richieste dall'Autorità Marittima, finalizzate a rimuovere i rischi in materia di sicurezza, derivanti da congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dalla tipologia delle navi e della tipologia delle navi e del carico trasportato.

Articolo 3 – Numero minimo di rimorchiatori operativi

- 1 - Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 10 della regolamentazione citata in premessa, il numero minimo di rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione, anche per le emergenze, è stabilito in n. 1 (una) Unità.
- 2- Resta fermo l'obbligo, per i soggetti indicati negli articoli precedenti, di assicurare la disponibilità operativa di ulteriori rimorchiatori nel caso in cui sia prevista la movimentazione di navi rientranti tra le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1 ovvero nelle operazioni non predeterminabili di cui all'art. 2. In tal caso, l'Autorità Marittima individuerà, con apposito provvedimento, il numero minimo di rimorchiatori che dovranno essere operativi.

Articolo 4 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, qualora il fatto non costituisca reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 C.N. ovvero dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e saranno ritenuti altresì responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivanti dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, la trasmissione al Comune ed a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate, nonché inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.catania.guardiacostiera.it

Catania, 17.06.2014

IL COMANDANTE
C.A.(CP) ~~Domenico DE MICHELE~~